



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82

OGGETTO: Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paola c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** dalle ore 19,20 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 14/09/2015 n. 33617, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 12 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero		X	19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino	X		21	DI MAIO Giuseppe	X	
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe		X	24	SALADINO Giacomo		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	CARACCIOLI Bartolomeo		X
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	ETIOPIA Giuseppa		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	PIAZZA Maurizio		X
13	DI BELLA Monica		X	28	SILLITTO Maria	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	AGATE Vincenzo		X
15	BERLINO Giuseppe		X	30	GIANNILIVIGNI Francesco		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

alle ore 19,20 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 12 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Martino, Di Maio e Sillitto. E' presente il Vice Sindaco Assessore Rizzo.

Quindi, introduce il terzo punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paola c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. C), dell'estratto della VI^ C.C.P. (all. D) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. E).

Entrano: Piazza, Berlino e Bertolino **presenti n. 15.**

Apertasi la discussione chiede di intervenire:

SCIACIA: Dichiaro, in qualità di Presidente della III^ C.C.P., che nella proposta di deliberazione in oggetto era indicato oltre il nome della signora Gregorio Paola un +1 che non è menzionato nella sentenza, di conseguenza ha contattato l'Ufficio Legale che ha risposto che avrebbe corretto l'errore, ma evidentemente così non è stato. Apprende in Aula che il Segretario Generale ha provveduto a cassare il +1, in quanto trattasi di mero errore di battitura.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Cafiso, Vaccara, Lo Piano Rametta, Bertolino, Piazza e Martino) resi, per alzata e seduta da n. 15 consiglieri;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: "*Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paola c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

Entra Barresi **presenti n. 16.**

VACCARINO: Chiede che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Cafiso, Vaccara, Lo Piano Rametta, Bertolino, Piazza e Martino) resi, per alzata e seduta da n. 16 consiglieri;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto.

Chiedono di intervenire:

VACCARINO: Chiede il prelievo del punto n. 6 dell'Ordine del Giorno.

VACCARA: Dichiaro di essere contrario al prelievo del punto n. 6 dell'Ordine del Giorno perché ogni qualvolta si adotta questa soluzione, una volta esaminato il punto prelevato viene a mancare il numero legale, la maggioranza si approva gli atti deliberativi che le interessano, stravolgendo i lavori del Consiglio Comunale e non facendolo lavorare. Ritengo sia un trucco della maggioranza per non affrontare le problematiche della città segnalate nelle interrogazioni e nelle mozioni.

DI MAIO: Dichiaro di essere d'accordo al prelievo del punto n. 6 in quanto detto punto è da parecchio tempo che, inserito all'Ordine del Giorno, non è mai stato esaminato e lo ritengo importante, perché trattasi di un Regolamento che va approvato prima del bilancio di previsione 2015, per permettere la concessione dei contributi sportivi con le nuove direttive contenute nello stesso.

LO PIANO RAMETTA: Manifesta la sua contrarietà al prelievo del punto n. 6 dell'Ordine del Giorno, in quanto non lo ritiene urgente e comunque se i Consiglieri presenti rimangono in Aula si possono esaminare tutti i punti dell'Ordine del Giorno.

D'ANGELO: Condivide la scelta fatta dal Consigliere Vaccarino sul prelievo del punto 6 dell'Ordine del Giorno, perché le interrogazioni possono essere discusse in Consiglio Comunale o esitate con risposta scritta dell'Amministrazione al Consigliere che le presenta. Ritiene il Regolamento più importante delle interrogazioni e ribadisce il suo parere favorevole al prelievo del punto.

Il Presidente, quindi essendoci pareri contrastanti sulla richiesta di prelievo, la mette in votazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Escono: Piazza, Lo Piano Rametta, Martino, Vaccara e Bertolino **presenti n. 11.**

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario resi, per appello nominale (all. F), da n. 11 consiglieri presenti:

NON ASSUME

Alcuna determinazione per mancanza del numero legale e, pertanto, il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 19,40.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Martino

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

20.4.15

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 22/09/2015

1° appello ore 19,20 2° appello ore

SEDUTA di ~~Proposizione~~ / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	—	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	—	
5	PERRIGONE LUCIANO	331	—	
6	VACCARA ANTON NO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMEZIA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	—	
10	CALAMIA PASQUALE	232	—	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	—	
14	ACCARDO GAETANO	224	—	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	—	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	—	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIERO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	—	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
22	VARVARO GASPARE	186	—	
23	BONSIGNORI FRANCESCO	186	—	
24	SALADINO GIACOMO	173	—	
25	CARACCIOLI BARTOLOMEO	153	—	
26	ETIOPIA GIUSEPPA	151	—	
27	PIAZZA MAURIZIO	141	—	
28	SILLETTO MARIA	132	X	
29	AGATE VINCENZO	128	—	
30	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	—	



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Art. 6 Bu

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paolo ~~167~~ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dalla ~~Giunta~~ *C.C. Municipale* nella seduta del 22 SET. 2015 con deliberazione n. 32

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co.2° della L.R. 44/91

NO
 SI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 02-09-2015 IL RESPONSABILE

Li _____

Li 01-09-2015

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

AVVERDITA' E SE NE ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DEL RENDIMENTO
Data _____
(Dott. Anna Antonino Di COARO)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA e 1.388.432

AL CAP. 3010 IPR 887

Data 16-07-2015

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Handwritten notes and stamps:
Circular stamp: **UFFICIO LEGALE CITTÀ DI CASTELVETRANO**
Handwritten: III CP F
VI CP F

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del sindaco pro tempore il 5.03.2012, la **sig.a GREGORIO Paola**, ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni, tutti asseritamente subiti in occasione di un sinistro verificatosi nella notte 3.03.2011, mentre la sig.a GREGORIO Paola percorreva a piedi la via Salemi in Castelvetro, per un ammontare di € 13.178,23, oltre interessi e spese legali;

CHE costituitosi ritualmente in giudizio, il Comune ha contestato le richieste dell'attrice nonché il quantum richiesto;

VISTA la Sentenza n° 371/2015 del Tribunale di Marsala, depositata il 16.04.2015 e non ancora notificata, con la quale il Giudice, dot.ssa Filippetta Signorillo, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig. Gregorio (ritenuta concorsualmente nella misura del 50%) la somma di € 4.279,12 oltre € 30,00 per spese mediche, interessi sino al soddisfo spese di CTU e spese legali;

VISTA la nota a firma dell'avv. Francesco Cardinale pervenuta al prot. n° 219/leg/G del 4.05.2015, con la quale si quantificano le somme dovute alla Sig.a Gregorio alla data del 3.05.2015;

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 365/leg/G del 23.06.2015 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di appellare la Sentenza, attesa la notevole riduzione del quantum in sentenza rispetto alle richieste in citazione e si quantificano le somme dovute come segue:

- sorte (risarcimento)	€ 4.279,12
- sorte (spese mediche)	€ 30,00
- interessi al 3.05.2015	€ 317,53
- spese di CTU	€ 610,34
- compensi	€ 1.400,00
- spese non imponibili	€ 220,00
- spese forfettarie 15% su € 1.400,00	€ 210,00
- CAP 4% su € 1.610,00	€ 64,40
- IVA 22% su € 1.674,40	€ 368,37
TOTALE	€ 7.499,41

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura ai codici 1. 1. 8. 8. del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.a GREGORIO Paola, evitando così aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTI l'art. 163 comma 3 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa,

PRENDERE ATTO della Sentenza n° 371/2015 del Tribunale di Marsala, depositata in cancelleria in data 16.04.2015 e non ancora notificata,, con la quale il Giudice, dott.ssa Filippetta Signorello, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig.a Gregorio Paola € 4.279,12 oltre € 30,00 per spese mediche, interessi sino al soddisfo e spese di CTU, oltre rivalutazione e interessi, nonché € 1.400,00 per spese legali oltre accessori;

RICONOSCERE, come riconosco, che la **somma totale di € 7.499,41**, indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 37/2015 del Tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla Sig.a **GREGORIO Paola**;

DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **7.499,41**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8. del redigendo bilancio 2015, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

DARE MANDATO al Dirigente del I Settore del Settore A.A.GG. di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione;

DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267.

IL PRESIDENTE

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

COMPONENTI,

COMUNE DI CASTELVETRANO

5 MAR. 2012

Prot. N°

12131

Avvocato
FRANCESCO CARDINALE
Via Napoli, 94
51028 PARTANNA (TP)
Tel. / Fax 0924-87745
Cell. 397-481814
C.E. CRDFNC71R03G347T

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA-SEZ. DISTACC. DI CASTELVETRANO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra **Gregorio Paola** (C.F. GRGP1A78C43C286H) nata a Castelvetrano il 3.03.1978, ivi residente nella Via Beni Morti, 29, rappresentata e difesa a margine del presente atto dall'Avv. Francesco Cardinale (C.F. CRDFNC71R03G347T) (PEC: cardinalefrancesco@pec.ordincavvocaimarsala.it) (fax 0924-87745)

ed elettore domiciliata presso il suo Studio in Partanna, via Napoli, 94.

CITAZIONE

Il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato presso la Casa comunale in Castelvetrano, P.zza Umberto I, 1, o comparso dinanzi al Tribunale di Marsala-Sez. distacc. di Castelvetrano, via Sardegna, all'udienza del 26.06.2012, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in mancanza, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire far diritto alle infrascripte domande, per la intelligenza delle quali si premette:

FATTO E DIRITTO

a) In data 3.03.2012, ore 22,00 circa, la sig.ra Gregorio Paola, mentre camminava a piedi a margine della via Salerni di Castelvetrano, subiva un grave infortunio.

MANDATO
Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 175, D.Lgs. 228/2001, della possibilità di ricorrere a procedimenti di incassazione forzosista e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dell'art. 10 del D.Lgs. 228/2001, delucidato, dalgo a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed un lute le 28e successive, comprese quelle di esecuzione, di opposizione e di appello, L'AVV. FRANCESCO CARDINALE con ogni titolo di legge compresa quella di riscattare, nominare e quietare a esprimere il consenso previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 228/2001 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dello Studio legale del nominato Avvocato nonché il consenso alla comunicazione e al trasferimento all'estero dei dati stessi e dichiaro altresì di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. citato. Elegggo domicilio presso il mio Studio in Partanna, Via Napoli, 94

Gregorio Paola
Avv. Francesco Cardinale

CITAZIONE
32/2012
5 MAR 2012
330
5 MAR 2012

Più precisamente, il sinistro censato accadeva perché la predetta Gregorio Paola, deambulando, cadeva a terra a causa di una buca sul manto stradale ubicata tra il cordolo in cemento ivi insistente e la strada asfaltata (si vedano foto allegate), buca che non era visibile perché coperta di acqua piovana e che faceva perdere l'equilibrio all'adierna ricorrente fino a sconvoltarla (si ribadisce) a terra.

b) A causa del sinistro *de quo*, che accadeva in presenza dei familiari della signora Gregorio Paola (usciti, tutti insieme, per andare in pizzeria ad ivi festeggiare il compleanno della stessa ricorrente) e di testimoni, quest'ultima riportava ingenti danni fisici alla spalla sinistra "frattura del trochide omerale di sinistra" sbattuta violentemente sul marciapiedi, danni che venivano referati, nell'immediatezza dell'incidente, dal P.S. dell'Ospedale di Castelvetrano, dove i medici prescrivevano **giorni 30 di prognosi s.c.** (si veda copia di certificati medici ospedalieri).

In seguito (4.03.2011), a causa del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra, l'adierna attrice era costretta a ritornare al citato Ospedale per effettuare **consulenza ortopedica** in occasione della quale veniva applicato tutore di spalla tipo link.

In data 8.03.11, l'adierna attrice veniva sottoposta a visita ortopedica, presso l'Ambulatorio dell'Ospedale precitato, da cui emergeva **limitazione funzionale antalgica** e veniva posizionato tutore tipo link alla spalla sinistra per **altri 20 giorni**.

aggiungendo il danno morale patito dall'odierna attrice, che si ritiene dovuto per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti e che appare equo quantificare nella misura di ¼ delle voci di danno predette, pari a Euro 2.223,58 e il danno da incapacità generica lavorativa quantificabile almeno in euro 2.000,00, le spese mediche documentate e fatturate pari ad Euro 60,30, spetterebbe all'odierno attore, in totale, il risarcimento per i danni fisici patiti pari ad Euro 13.178,23.

e) A nulla sono valsi i tentativi di bonario componimento della lite posti in essere dall'odierna attrice: si veda copia lettera di richiesta risarcitoria del 14.03.2011 inviata al Comune di Castelvetro, copia dichiarazione teste, in uno a dec. di riconoscimento del teste medesimo, prodotta al Comune precitato; copia della documentazione (medica e non) relativa al danno fisico in questione, richiesta dall'Ente (si veda copia altra nota di diffida del 3.10.11, protoc. del Comune di Castelvetro n° 46489, allegata); anzi, quest'ultimo non solo non ha ritenuto opportuno corrispondere alcun risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, ma non ha formulato nemmeno alcuna offerta risarcitoria a favore dell'attrice che, ora, è costretta ad instaurare il presente giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Ciò premesso, è indubbia la responsabilità dell'Ente comunale oggi convenuto, in ordine all'incidente occorso al sig.re Gregorio Paola.

Infatti, al momento della verifica dell'incidente per cui è causa, il sito in cui è avvenuto l'incidente, con i conseguenti danni fisici dell'attrice, era caratterizzato dalla presenza -sul manto stradale- di una buca piena

d'acqua è, quindi, costituente vera e propria insidia stradale soprattutto per il transito dei pedoni nelle ore serali, come nella fattispecie.

Inoltre, nello stesso sito (teatro dell'incidente *de quo*) non vi era alcuna segnaletica che indicasse la presenza della buca predetta e che consentisse a chiunque, pertanto, di evitarla.

Sussiste nella specie ed è incontrovertibile, quindi, la responsabilità del

Comune di Castelvetrano il quale non solo non ha mantenuto la strada in questione, in modo da non arrecare pericoli e/o danni agli utenti, ma non si è preventivamente attivato al fine di segnalare tale stato dissestato della strada pubblica (nel luogo in cui è avvenuto il sinistro) che, invece, avrebbe dovuto e potuto presegnalare e che ha causato seri danni fisici alla malcapitata Gregorio Paola.

Ritenuto quanto sopra,

VOGLIA IL TRIBUNALE

Contrarius reiectis:

-**Ritener**e o **dichiarare** la esclusiva responsabilità del Comune di Castelvetrano per la mancata preventiva segnalazione dell'insidia di cui sopra o per la mancata manutenzione della strada pubblica predetta, causativa dei danni fisici subiti dall'odierna attrice;

-**Condannare**, per l'effetto, l'odierno convenuto -in persona del Sindaco *pro-tempore*- al risarcimento dei danni predetti patiti da Gregorio Paola nella complessiva somma di Euro 13.178,23 come sopra determinata, e nella misura di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA, anzitutto:

- **prova testimoniale** con i testi D'Agostino Paolo e Calamia Nicola, residenti in Castelvetrano (TP), sui seguenti articolari preceduti dalle parole "Vero è che...":

- a) "in data 3.03.11, ore 22,00 circa, sulla via Salemi di Castelvetrano, si verificava un incidente stradale che coinvolgeva la signora Gregorio Paola";
- b) "più precisamente, quest'ultima, mentre deambulava assieme ai propri familiari sulla predetta via Salemi, metteva i piedi all'interno di una buca sul marciapiede stradale e cadeva rovinosamente a terra, sbattendo la spalla sinistra contro il marciapiede";
- c) "al momento del sinistro in questione, la buca era piena d'acqua e pertanto, non visibile, e non era segnalata";
- d) "dopo l'incidente, soccorrevano (entrambi i testi) la signora Gregorio Paola che si lamentava per i forti dolori alla spalla sinistra, al braccio sinistro ed alla cervicale".

- se il Giudice adito li dovesse ritenere indispensabile, **consulenza tecnica d'ufficio medica**, al fine di accertare i postumi permanenti e temporanei residui all'attrice a seguito ed in conseguenza dell'infortunio occorso a quest'ultima in data 3.03.11;

- **prova documentale**, a mezzo i documenti sotto indicati analiticamente.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.

Con vittoria di onorari, spese e competenza.

SI ALLEGA:

- 1) copia lettera di fida racc. n. r. del 14.03.11, in uno ad avviso di ricevimento, spedita al Comune di Castelvetrano;
- 2) n° 3 foto riproducenti la buca in questione;

TRIBUNALE
Sezione di Castelvetrano
LEPICO

3. copia nota del 3.10.11, a firma del sottoscritto, Avvocato, prodotta al Comune di Castelvetrano, protocollo n° 46489, pari data;
4. copia dichiarazione testimoniale del 15.07.11, con doc. di riconoscimento dei testi;
5. copia referto P.S. Ospedale di Castelvetrano del 3.03.11, del 4.03.11 e del 5.03.11;
6. copia referto radiologico del 8.03.11, Presidio Ospedaliero di Castelvetrano;
7. copia referto medico attestante visite ortopediche presso l'Ospedale predetto nelle date del 8.03.11 e del 29.03.11;
8. copia referto cardiologico del 30.03.11, Ospedale di Castelvetrano;
9. copia scheda di valutazione fisiatrica, a firma Dr. Marino G. ppa. del 31.03.11 (Centro FKT CANGEMI);
10. copia SCHEDA DI VALUTAZIONE FISIATRICA del 31.03.11 (Centro FKT CANGEMI);
11. copia attestato di frequenza del 25.05.11, relativo a diversi cicli di fisioterapia con l'Avv. Francesco Cardinale Sanitario ASP di Castelvetrano;
12. copia SCHEDA DI VALUTAZIONE FISIATRICA del 29.06.11 (Centro FKT CANGEMI);
13. copia SCHEDA DI VALUTAZIONE FISIATRICA del 19.07.11 (Centro FKT CANGEMI);
14. copia attestato di frequenza del 28.09.11, relativo a diversi cicli di fisioterapia con Centro medico FKT Cangemi;
15. copia di C.T.P. medico-legale del 7.11.11, a firma Dr. Marchese Natale, Spec. in medicina legale e delle Ass. si;
16. copie n.° 2 fatture per spese mediche effettuate;
17. nota informativa.

* Si dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro 13.178,23.

Pertanna (TP), il 27.02.2012

Avv. Francesco Cardinale
Avv. Francesco Cardinale

CAPSA S.p.A.
 CENTRO FKT CANGEMI
 VIA BOMMARZANO

Sentenza n. 371/2015 pubbl. il 20/04/2015
RG n. 80097/2012

Rapporto il verbale alle ore 15.00 dell'udienza del 16 aprile 2015, il giudice, nell'assenza delle parti, ha dato lettura della sentenza redatta telematicamente.

Il giudice

Dot.ssa Filippina Signorello



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del magistrato

dot.ssa Filippina Signorello

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 80097/2012 R.G.

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051

vertenza

tra

GREGORIO PACIA, nato a Casavertano il 03/03/1973, codice fiscale **GRGPR178C43028611**,
elettivamente domiciliato a lo Pacevò presso lo studio dell'Avv. Cardinale Francesco che lo rappresenta
e difende in virtù di mandato sottoscritto a margine dell'atto introduttivo del giudizio,

attrice -

COMUNE DI CASTELVETRANO, codice fiscale **81001210814**, in persona del sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Donato, giusta deliberazione di C.M. n. n. n. n. n.

ad item stesso a margine della comparata di costituzione e risposta.

Esaminato

Conclusioni delle parti:

Attore: Vuole il Tribunale ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Castelvetrano in ordine ai danni fisici, anzitutto descritti in citazione, subiti dall'attrice unica in data 3 marzo 2011 causati da insidia stradale (buca); condannare, per l'effetto, il Comune connotato oggi convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al pronto pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, della somma di € 13.178,23 e dell'altro somma (minore o maggiore) stabilita dall'ill.mo giudice arto, con interessi fino al soddisfo; vince le spese.

Convenuto: Vuole il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c.; ritenere e dichiarare unica responsabile Patrizia Gregorio Patza, in subordine ritenere e dichiarare la corresponsabilità della stessa nella causazione del sinistro e per l'effetto rigettare la sua richiesta risarcitoria; in ogni caso, ritenere eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria, vince le spese.

CAMMINI

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice sostiene l'esclusiva responsabilità dell'ente territoriale convenuto per il sinistro verificatosi in data 3 marzo 2011, alle ore 22,00 circa mentre percorreva la via Salomi di Castelvetrano

Più precisamente, riferisce che a causa della presenza di una buca non visibile poiché ricoperta d'acqua, nel percorrere la suddetta via, cadde rovinosamente a terra riportando lesioni che le hanno provocato una invalidità permanente. Chiede pertanto il risarcimento integrale del danno biologico su atto.

Dal suo canto il Comune di Castelvetrano contesta ogni assunto svverso, eccependo l'esclusiva responsabilità dell'attrice la quale non ha usato l'ordinaria diligenza nel percorrere la via Salomi e, in subordine, chiedendo accettata un concorso di colpa in capo all'attrice.

Il procedimento è stato istruito a traverso la documentazione allegata ai rispettivi fascicoli. L'assunzione delle prove orali articolate dall'attrice e la CTU medico-legale volta ad accertare in sussistenza e



quantificazione del lamentato danno biologico, inci sulle conclusioni delle parti ed a seguito della discussione orale il giudizio è stato deciso con la presente sentenza.

Dalla dichiarazioni rilasciate dai testi D'Agostino Paolo e Calamia Nicola è risulato provato ed incontestabile il fatto storico e, cioè, che l'attrice Gregorio Paola, nel percorrere la via Sileri di Castelvetrano, riceveva i piedi all'interno di una buca piena d'acqua e cadeva a terra.

Inoltre la disposta CIU ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riscontrate già in sede di accesso presso il P.S. del presidio ospedaliero di Castelvetrano e la dinamica del sinistro descritta in atti, rilevando un danno biologico per invalidità permanente pari al 3%, una ITP di giorni 25, una IUP al 75% di giorni 5, una ITP al 50% di giorni 15 ed infine una ITP al 25% di ulteriori giorni 20.

Questi gli elementi acquisiti in giudizio.

Detto ciò, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda articolata da parte attrice si rileva che, dal contenuto dell'atto introduttivo, sembrerebbe essere invocati sia la responsabilità ex art. 2043 che la responsabilità ai sensi del successivo art. 2051 c.c..

Per quanto attiene al rapporto tra le due tipologie di responsabilità, la Suprema Corte ha più volte confermato la propria posizione interpretativa affermando l'inesecca diversità dell'azione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., da quella fondata sul principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., rilevando che sul piano probatorio l'applicabilità di una o dell'altra norma richiede accertamenti diversi:

«nel caso di danno cagionato da cosa in custodia, sarà irrilevante un'indagine sul comportamento del custode, trattandosi di una responsabilità prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito, con un evidente vantaggio processuale per il danneggiato, dato dall'inversione dell'onere della prova: il danneggiato sarà tenuto a provare il fatto per esonerarsi dalla responsabilità;

nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., sarà necessario un accertamento sul comportamento omissivo - commissivo del responsabile, con l'attribuzione dell'onere della prova a carico di



Sentenza n. 371/2015 pubbl. il 20/04/2015
RG n. 80097/2012

danneggiato, il quale dovrà attivarsi per dimostrare e provare sia l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, sia il nesso causale con il danno.

Per quanto attiene al concetto di prevedibilità del danno, che assume un ruolo fondamentale in merito alla tenuta del danno da cosiddetto trabocchetto, la Suprema Corte ha stabilito che il comportamento del danneggiato è in grado di interrompere il nesso oggettivo esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

Invece la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attenzione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di attecchirsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concorso causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode.

La prova del caso fortuito – che consente l'esonerazione da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo – seppur incombente al custode, presuppone comunque che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.

La natura oggettiva (o "semi-oggettiva") delle responsabilità da cose in custodia, decorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova solenne dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione stradale, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'articolo 2051 c.c. può applicarsi salvo che non si tratti del caso fortuito che consiste non solo in un'altezza eccessiva, imprevista e imprevedibile e non eliminabile, ma che può verificarsi anche nella condotta del danneggiato che ha omesso di adottare le normali cautele e che, utilizzando impropriamente il bene pubblico, ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.



La qualità erronea passante in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legitima il danneggiato a ritenere valida l'onere della prova gravante a suo carico, diversamente di essere caduto in contraddizione di una anomalia, e qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulla causalità che la delicta, insedia, affidando per ciò solo al giudice ogni altro onere, non prova liberatoria del caso fortuito.

Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la causa, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'esistenza della cosa e produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connessa, atteso che - in assenza di una simile causalità della cosa - il nesso causale non può per definizione essere precisato.

La oggettiva pericolosità (c.d. "insidiosità") della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un fatto logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onere il custode.

Applicando siffatti principi al caso de quo, non può non rilevarsi come una maggiore attenzione da parte del Patrice nel percepire una strada sottoviva, di marciapiedi in una serata piovosa avrebbe, se non impedito il sinistro, quantomeno ridotta le conseguenze del caducismo.

Peraltro, per come indicato anche dal teste, la strada era illuminata e le foto in atti evidenziano la presenza di altri piccoli dislivelli anche nel tratto antecedente alla buca, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore accortezza.

Per tali motivi, l'attrice, per come eccepito da parte convenuta, non va esente da colpa: la condotta posta in essere, tuttavia, non è tale da escludere la corresponsabilità del Comune di Casaleve, n. 10.

Inoltre, il sinistro è addebitabile ad un concorso paritetico di circostanze: la presenza di una buca lungo il marciapiede sinistro della strada (deputato anche al percorso pedonale in considerazione della mancanza di marciapiedi, non potendosi definire tali i vari gradini, di diverse fogge e dimensioni presenti lungo il prospetto dei singoli immobili) ed il mancato uso di una puntuale diligenza ed accortezza dell'attrice nel percepire il tratto stradale.

... TRIBUNALE CIVILE DI CASALEVE ...

Sentenza n. 371/2015 pubbl. il 20/04/2015
R.G. n. 80097/2012

Il Comune di Castelvetrano viene pertanto dichiarato corresponsabile, ex art. 2051 c.c., del sinistro occorso all'attrice la sera del 3 marzo 2011 e, conseguentemente, viene condannato alla refusione del 50% dei danni subiti dalla signora Gregorio Paola.

Questi ultimi vengono calcolati applicando alle percentuali invalidanti accertate e stabilite dal C.T.U. i valori stabiliti nelle tabelle del tribunale di Milano per l'anno 2011.

All'opopo si precisa che, non trattandosi di sinistro originario dalla circolazione dei veicoli non trovano applicazione i D.M. richiamati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.

Infine, richiamando e facendo proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., si calcola il danno biologico (in tutte le sue componenti) subito dall'attrice nella complessiva somma di € 5.558,25, di cui € 3.897,00 per danno biologico permanente ed € 4.661,25 per danno biologico temporaneo calcolato sulla scorta del valore potenziale di € 113,00.

Concludendo, in accoglimento parziale delle domande avanzate dall'attrice, stabilito la concorrenza responsabile, il Comune di Castelvetrano viene condannato al risarcimento del 50% dei danni subiti dall'attrice. Il Comune di Castelvetrano viene pertanto condannato al pagamento della somma di € 4.279,12, oltre ad € 30,00 per spese mediche documentate, il tutto oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo.

Le spese seguono la soccorrenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 80097/2012 R.G., definitivamente pronunciando respinta ogni contestata istanza, eccezione e deduzione, così decide:

accerta e dichiara la concorsuale e partetica responsabilità dell'attrice e del comune di Castelvetrano ex art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorso in Castelvetrano il 3 marzo 2011.

per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.279,12 per danno biologico in tutte le sue componenti, oltre € 30,00 per spese mediche documentate, oltre interessi dal sinistro al soddisfo;



Sentenza n. 371/2015 pubbl. il 20/04/2015
RG n. 80097/2012

condanna il Comune di Casarcivita' a rimborsare all'attore le spese di lire, liquidare pari ad € 220,00 per:

esborsi ed € 1.400,00 per compensi di procuratore; oltre spese forfettarie ed oneri di legge;

ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva ex lege;

Così deciso in Marsala il 16/04/2015

Il Giudice

Dott.ssa Filippetta Signorile



STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCO CARDINALE
C.F. = CRDPNC73R03G3471

PARTANNA, 30.04.2015

Es. Sig.
Avv. Daniela Grisanedo
Legale del Comune di Castelvetro
Piazza Umberto I, 1
97022 - CASTELVETRO

OGGETTO: Richiesta di pagamento sorte e spese legali di cui alla sentenza n. 371/2015 GREGORIO PAOLA C/ COMUNE DI CASTELVETRO (R.G.: 80097/2012, Trib. di Marsala).

In riferimento alla sentenza in oggetto, Vi invito il prospetto delle spese da liquidarsi:

-sorte:	Euro 4279,12
-spese mediche	30,00
-interessi dal 3.03.2011 al 3.05.2015	317,53
-spese di CTU	<u>610,00</u>
	5236,65
-compensi	1439,00
-rimb. Forf.	210,00
-CPA	64,40
-IVA	368,36
-Spese	<u>220,00</u>
	3262,76

Pertanto, Vi sollecito alla liquidazione della complessiva somma di euro **7499,41**, attraverso la modalità di pagamento più veloce che l'Asesorio Comune vorrà adottare e comunicare al sottoscritto.

Distinti saluti

Avv. Francesco Cardinale

VIA NAZOLI, 91 - 91028 - PARTANNA (TP) - TEL. / FAX 0924 - 87745 - CELL. 347-4818114
E MAIL: avv.fr.cardinale@libero.it

Società: MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Prot. Aut. diff. Leg. n. 219 del 04.05.2015

Data 24/07/2014
Ricevuta n. 75/2014

Dr. Fabrizio Ammoscato Specialista in Medicina Legale Via Dante n° 74 - 91011 Alcamo (TP) C.F. NMSFRZ33A21A476V P. Iva 02127700819	Sig.ra GREGORIO PAOLA Via Beati Morti n.29 Castelvetrano C.F. GRGPLA78C44C286H
--	--

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
Onorario per C.T.U. Causa n. 80097/2012 Gregorio Paola/Comune di Castelvetrano - Tribunale Ordinario di Marsala	1	€ 500,00
RETENUTA D'ACCONTO €		
	Totale	€ 500,00
	Iva 22%	€ 110,00
	Totale	€ 610,00

Firma per quietanza

bollo

La ricevuta per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessazione di beni è soggetta ad IVA. In caso di prestazioni ad imprese il sanitario o il professionista è obbligato ad operare il versamento dell'eventuale versamento della ritenuta d'acconto sul fisco autonomo.

Caschiolo
26/6/15 U

Città di Castelvetro

~~Staff Sindaco~~ ~~Ufficio Segreteria~~

Piazza Umberto I - 09022 Castelvetro (Tp)

Funzionaria: Avv. Daniela Grimaudo

Tel. 0924-909335 / 0924-909037

e-mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tn.it

Oggetto: GREGORIO PAOLA + 1 c/ COMUNE di Castelvetro – Sentenza n° 37/2015
Tribunale di Marsala, del 16.04.2015

Al Dirigente del Settore AA.GG.

Al Sindaco

Loro Sedi

>>>>

Con la Sentenza in oggetto, non ancora notificata, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Filippetta Signoretto, ha parzialmente accolta la domanda dell'attrice, dichiarando la sua concorrente responsabilità nella misura del 50% nella causazione dell'evento dannoso, riducendo anche il chiesto risarcimento, grazie anche all'intervento del Consulente Tecnico del Comune, da € 13.178,23 oltre rivalutazione, interessi e spese legali, ad € 4.309,12 (€ 4.279,12 + € 30,00), interessi legali, spese di CTU e spese legali per € 1.400,00 oltre accessori.

Ne consegue che le somme dovute sono le seguenti:

1) Sorte	€	4.309,12	
2) Interessi dal 3.03.01 al 3-05-2015	€	317,53	
3) spese di CTU	€	610,00	
4) spese legali	€	2.262,76	così suddivise:
compensi	€	1.400,00	
spese non imponibili in sentenza	€	220,00	
spese forensi 15% su € 1.400,00	€	210,00	
C.A.P. 4% su € 1.610,00	€	64,40	
IVA 22% su € 1.674,40	€	368,36	
TOTALE	€	7.499,41	

La lettura della sentenza, l'andamento del giudizio e le prove acquisite, unitamente alla constatazione della effettiva presenza della buca sulla strada, consigliano a parere dello scrivente la proposizione di appello avverso la decisione giudiziale, salvo differenza valutazione ex parte dell'A.C.

Si invita, pertanto, a provvedere all'addezione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto, che saranno predisposti da quest'Ufficio.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

Prot. n. 1111. 20.16. n. 365 del 23-06-2015.



Città di Castelvetro
Selinunte

III^o COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ALL. "C" U

Prot. n° 32306 del 17/09/2015

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: **Proposta di deliberazione del C.C. "Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paola #1 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.**

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 67 del 17/09/2015

Presenti i Consiglieri: D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Sciaccia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Vaccaro Antonino e Zaccaro Giuseppe.

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri D'Angelo e Piazza rinviava la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri Sciaccia e La Croce votano favorevole a condizione che venga cassata nell'oggetto della camicia della proposta di deliberazione dopo la parola "Paola" il "1".

Il Presidente della III C.C.P.

Sciaccia Pietro



Città di Castelvetrano
Settimunte

Alleg. D⁴

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 34357 del 27 SET. 2015 ****

Ai Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto "SENTENZA N. 371/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA, GREGORIO PAOLA + I/COMUNE DI CASTELVETRANO, PRESA D'ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

1.A COMMISSIONE

Con verbale n. 55 del 18 settembre 2015

- CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, CURIALE, ETIOPIA, LA CROCE, SALADINO;
- CONSIGLIERI ASSENTI: BERLINO, DI BELLA, LO PIANO RAMETTA, SCLACIA.

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "SENTENZA N. 371/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA, GREGORIO PAOLA + I/COMUNE DI CASTELVETRANO, PRESA D'ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO", come segue:

I Consiglieri ACCARDO e CURIALE: RINVIANO IL LORO PARERE IN SEDE DI CONSIGLIO COMUNALE.

I Consiglieri ETIOPIA, LA CROCE e SALADINO: si esprimono FAVOREVOLMENTE a condizione che venga cassata nell'oggetto della camicia della proposta di deliberazione dopo la parola "Paola" il termine "+1"

Il Segretario della VI C.C.P.
Geom. Giuseppe Clemente



Ad. E.

COMUNE DI CASTELVETRO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 91/2015 del 17/07/2015 Prot. 96

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 371/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Gregorio Paola+1 c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che la notizia e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 7.499,41 al redigendo Bilancio 2015 .


Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)

Assente Giustificato

NO. F.

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 22/09/2015

OGGETTO: PRELIEVO P. 6 O.D.G.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448		
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373		X
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMELLA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BFI LA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173		
25	CARACCIOLI BARTOLOMEO	153		
26	ETIOPIA GIUSEPPA	151		
27	PIAZZA MAURIZIO	141		
28	SILLITTO MARIA	132	X	
29	AGATE VINCENZO	129		
30	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126		

10 1